



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

Pec: protocollo@pec.comune.cefaladiana.pa.it

Tel. 091/8270028 Fax. 091/ 8291603

ORDINANZA NR. 26 DEL 05.10.2020

Oggetto: Misure dirette al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'ASILO MATERNO.

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 83 del 30.07.2020 rubricato "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 190 DEL 30.07.2020, che ha prorogato fino al 15.10.2020 la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 18 del 23.09.2020 con la quale il Sindaco di Villafrati a seguito del registrarsi di due casi positivi al COVID-19 disponeva la chiusura della Scuola dell'infanzia facente parte dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi e dell'Asilo nido Comunale, in quanto due congiunti di uno dei soggetti positivi avevano avuto contatti all'interno della scuola dell'infanzia;

DATO ATTO che nei giorni di giovedì e sabato il comune di Villafrati ha effettuato un rilevante numero di tamponi e secondo le comunicazioni dell'ASP territorialmente competente dai risultati, peraltro ancora parziali, risulta un numero di positivi al virus COVID-19 pari a 20 persone;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 19 del 27.09.2020 con la quale il Sindaco di Villafrati disponeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, all'interno del territorio comunale;

CONSIDERATO che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus riconducibili a frequenti e significativi spostamenti di persone, circostanze tutte che impongono una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt'ora prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio;

CONSIDERATO che lo svolgimento di regolare attività didattiche negli istituti avente sede nel territorio, in assenza di preventiva integrale individuazione dei soggetti a rischio di contagio, rischierebbe di favorire una diffusione del virus provocando focolai;

RITENUTO che tal contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di gestione e di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 34 del 10 settembre 2020;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7 del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs n° 267/2000 Per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA

La proroga, della chiusura della scuola elementare e materna siti nel territorio Comunale, nelle giornate dal 05 ottobre al 09 ottobre 2020 compreso, in attesa del completamento delle attività di mappature e di acquisizioni dell'esito dei tamponi, da parte del Comune di Villafrati, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, ed ognuno per le proprie competenze, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente, invitando il Dirigente Scolastico, a porre in essere le iniziative idonee a garantire la continuità scolastica ;

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, fermo restando quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni della presente Ordinanza Sindacale, e', altresì, soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Cefalà Diana;

La trasmissione della presente ordinanza a:

-Pefettura di Palermo, **PEC:protocollo.prefpa@pec.interno.it;**

- Stazione dei Carabinieri di Villafrati, PEC:tpa31329@pec.carabinieri.it;
- Al Dipartimento di Prevenzione di Misilmeri:prevenzionemisilmeri@asppalermo.org;
- All'Ufficio di Polizia Locale PEC:polizialocale@pec.comune.cefaladiana.pa.it;
- Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi
PEC:paic817007@pec.istruzione.it

La Polizia Locale e la Stazione CC è incaricata dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza .

INFORMA CHE

Avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo , ai sensi del D.L. 02.07.2010, N. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni della stessa data;



IL SINDACO

Giuseppe Virgilio Cangialosi